

MODULANO
M. P. S. 08

MOD. 88

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 giugno 2008 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la mediazione del Sottosegretario Stato Senatore Pasquale Viespoli, assistito dalla D.G. Tutela delle Condizioni di Lavoro, nelle persone dei dott. Francesco Cipriani e Pietro Tagliatesta, si è tenuta una riunione, per la proroga dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della Legge 244/07 (Finanziaria 2008); preso atto che il citato articolo recita che nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo del citato articolo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

Sono presenti :

FISE rappresentata dal dott. Giuseppe Benincasa;;

ANCP rappresentata dal dott. Arnaldo De Santis, e le aziende del settore come da foglio firme allegate al presente accordo;

Sono presenti le OO.SS.LL.,

Filt CGIL rappresentata dal sig. Gabriele Cerratti,

Fit CISL rappresentata dal sig. Roberto Di Pascale;

Uilt UIL rappresentata dai sig. Marco Verzari

UGL A.F. rappresentata dai sig.ri Umberto Nespoli e Sandro Vacata;

SALPAS ORSA rappresentata dai sig.ri Claudio Fiorenza e Pasquale Maio;

FAST FERROVIE CONFSAL rappresentata dal sig. Antonio Viticello.

per Italia Lavoro il dott. Piergiorgio Martufi;

Le parti si sono incontrate per verificare il permanere dello stato di crisi del settore appalti ferroviari. Viste le istanze pervenute entro la data del 20 maggio 2008 dalle associazioni di categoria.

Vista la disponibilità delle associazioni sindacali alla partecipazione dell'odierna riunione convocata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Dal confronto è emerso che nell'attuale situazione permangono difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche occupazionali, superabili con misure specifiche individuate dalla presente intesa.

Per quanto sopra, si conferma la necessità del ricorso agli ammortizzatori sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 521 e 522, della Legge 244/07 (Finanziaria 2008), secondo le articolazioni previste dall'accordo del 27 Dicembre 2007 stipulato tra le parti in sede sindacale e che pertanto diventa parte integrante del presente accordo in favore di quelle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla L. 223/91 e dei lavoratori (soci dipendenti) delle cooperative ex legge 602/70 operanti nel comparto.

Le parti ribadiscono con la presente intesa, il superamento definitivo ed irrevocabile dello stato di crisi del settore, nonché l'utilizzo degli ammortizzatori sociali di cui sopra ed anche di quelli attivati disponendo dell'ordinaria normativa vigente, alle date previste dal citato accordo del 27/12/2007, stabilendo sin d'ora che questo non dovrà determinare nessun intervento traumatico sull'occupazione.

Le parti convengono che entro il mese di Giugno 2008 saranno stipulate a livello centrale le intese di attuazione del presente accordo con le singole imprese, gruppi e cooperative che espressamente riconoscono il presente accordo, e che le successive istanze di ammortizzatori sociali in deroga dovranno essere accompagnate da accordo sindacale sottoscritto dai rappresentanti sindacali nazionali

Le parti convengono altresì che gli accordi a livello territoriale, regionali o provinciali, difformi dal presente accordo e da quello del 27 Dicembre 2007 o comunque che prevedano l'attivazione di ammortizzatori sociali o contratti di solidarietà aggiuntivi a quelli qui previsti, si intendono nulli sin dall'origine. (vedi nota integrativa allegata al presente accordo)

Le parti concordano che tutti i lavoratori che hanno subito, nel corso dell'anno 2008, provvedimenti di licenziamento saranno reintegrati entro il 30/06/2008, ad esclusione di quelli derivanti da provvedimenti disciplinari.

Si conferma che, sia le aziende titolari dei contratti con la committenza Gruppo FS S.P.A. che i sub-fornitori operanti nel settore, sono tenuti all'applicazione del CCNL delle attività ferroviarie nonché dell'accordo di confluenza del 19/11/2005. Le imprese titolari dei contratti con la committenza si faranno garanti dell'applicazione suddetta per quanto ai rispettivi sub-fornitori, restando responsabili in solido con i medesimi e con l'obbligo di corrispondere, per quanto dovuto e non corrisposto, a titolo di retribuzione diretta, indiretta e contributiva, entro due mesi dalla denuncia dell'evento.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Fermo restando quanto precede e relativamente agli appalti ed i subappalti affidati a cooperative, le parti convengono che il rispetto del CCNL di lavoro di settore non possa essere eluso, attraverso interventi di decurtazione e riduzione degli istituti contrattuali.

Le parti per quanto inerente il sub-affidamento riconfermano quanto convenuto con gli accordi del 14 Giugno 2007 e del 27 Dicembre 2007.

Italia Lavoro, su incarico del Ministero del lavoro, Direzione Generale ammortizzatori sociali, raccoglierà i dati iniziali e monitorerà trimestralmente l'andamento della spesa e l'alleggerimento del bacino.

A tale scopo le Aziende forniranno trimestralmente, su formato elettronico, gli elenchi dei lavoratori secondo modalità che saranno concordate con le aziende stesse.

Ai fini della conservazione della priorità temporale all'accesso delle risorse individuate dal presente accordo, tutti i soggetti beneficiari, aziende e cooperative, saranno tenuti a presentare apposita istanza, nel caso di mobilità corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati, vidimato dall'INPS entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa.


Trascorso infruttuosamente tale termine, per la priorità cronologica all'accesso alle risorse disponibili, si farà riferimento alla data di effettiva presentazione delle predette istanze all'ufficio competente. La data di tale presentazione non potrà comunque superare il 31 dicembre 2008.

Le indennità di cui sopra non potranno comunque superare la previsione di spesa complessiva di € 7.000.000,00


Il SOTTOSEGRETARIO DI STATO


Sen. Pasquale Viespoli

Filt CGIL 


Filt CISL 


Unit UIL 


UGL A.F. 



Salpas ORSA 

Fast Ferrovie Confsal 

FISE 








ANCP 



NOTA INTEGRATIVA AL VERBALE

A precisazione del punto "Le parti convengono altresì che gli accordi a livello territoriale, regionali o provinciali, difforni dal presente accordo e da quello del 27 Dicembre 2007 o comunque che prevedano l'attivazione di ammortizzatori sociali o contratti di solidarietà aggiuntivi a quelli qui previsti, si intendono nulli sin dall'origine", le parti sociali concordano che si intendono così nulle tutte le intese e accordi territoriali sin qui stipulati per l'attivazione degli ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo, sia in deroga sia disposti dall'ordinaria normativa vigente, tranne quelli effettivamente da attivare a seguito della riorganizzazione del settore così come previsto dal citato accordo del 27/12/07 e che potranno essere stipulati entro il 30 giugno 2008 dalle parti che a livello nazionale hanno sottoscritto il presente accordo e la presente nota integrativa.

Filt CGIL		FISE	
Filt CISL		ANCP	
Uil UIL			
UGL A.F.			
SALPAS ORSA			
FAST FERROVIE	